

R.G.n. 516-1/2024

Sev. 335/2025

Rep. 365/2025



d.l. 248/2025

IL TRIBUNALE DI ROMA

XIV sezione civile- sezione fallimentare

in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 516 del ruolo generale delle procedure prefallimentari dell'anno 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da Alessandro Lendvai in data 04.04.2024 per l'apertura della liquidazione giudiziale di **FOOD AND FOOD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Roma, Via Coggiola n. 27, P.IV/C.F.: 12021641001-,

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Rilevato che l'odierno ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe allegando e deducendo:

-di essere creditore della complessiva somma di € 79.531,60 quale credito derivante da attività professionale svolta in qualità di legale che ha assistito la società debitrice in una serie di giudizi indicati in ricorso, ricavabile dalle notule inviate via pec nonché dalla diffida di pagamento inviata in data 10.11.22 (cfr. doc. 1-2, ricorso);

giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (vedasi sent. Cass. n.25167/2016; n. 21834/09; n. 19141/06; n. 6170/03);

-dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2022 (cfr. visura storica, fascicolo telematico);

preso atto che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di

FOOD AND FOOD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Roma, Via Coggiola n. 27, P.IV/C.F.: 12021641001-,

NOMINA

la dott.ssa ~~Francesca Vitale~~ Giudice Delegato alla procedura e Curatore il Dott./Avv. ENRICO PROIA

ORDINA

al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

STABILISCE

il giorno *10.04.2025 ore 11.00* per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.4.2025


Il Giudice Est.

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Uchia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 16/04/2025

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Mariarosa Rivellini